

[illegible]



VISTA la Determinazione n. 678 del 26/02/2026 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile” con decorrenza dal 1° marzo 2026;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” e s.m.i.;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico preliminarmente favorevole alla realizzazione del nuovo parco eolico denominato Parma A composto da 47 aerogeneratori di potenza 6,2 mw per una potenza complessiva di 291,4 mw e relative opere di connessione nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro, Compiano, Tornolo, Albareto e Valmozzola (Prov. Di PR) e Morfasso (Prov. di PC) e relative opere di connessione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- negli attraversamenti in cavo sotterraneo di corsi d’acqua non arginati l’estradosso della condotta deve essere collocato ad almeno 1,00 m di profondità al di sotto dell’alveo attivo (o del tombinamento stradale esistente);
- l’attraversamento in cavo sotterraneo di corsi d’acqua non arginati a fondo mobile è subordinato all’esecuzione di opportune verifiche, rilievi, profili di fondo ed indagini geotecniche, che garantiscano da ogni possibilità di erosione spondale o di fondo dell’alveo e dall’eventuale scalzamento della condotta;
- gli attraversamenti dei corsi d’acqua in appoggio o inseriti all’interno di infrastrutture esistenti (ponti e altri manufatti) dovranno essere preferibilmente posti sul lato di valle e senza sporgenze al sotto dell’intradosso;
- i pali di sostegno degli elettrodotti aerei, nonché le cabine elettriche ed i cavi interrati paralleli ai corsi d’acqua, devono essere posati ad una distanza non inferiore a 10 metri dal ciglio superiore della scarpata attiva; è consentita la posa di cavi interrati a distanza non inferiore a 5 metri qualora la linea risulti posta in area già difesa da opere idrauliche, previa dimostrazione dell’efficienza e stabilità delle stesse (relazione di compatibilità idraulica);
- in ogni caso non è consentita la posa con scavi in trincea delle arginature e delle golene, né la perforazione dei rilevati arginali.

Si fa presente che il parere definitivo sarà reso nell’ambito delle procedure di concessione per occupazione di aree demaniali dei corsi d’acqua di competenza regionale, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i., da richiedere ed acquisire presso ARPAE – Area demanio idrico di Parma preliminarmente all’inizio dei lavori.

Il presente parere si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell’Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Distinti saluti

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/ap